SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 aprile 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Agenzia italiana del farmaco

Provincia autonoma di Trento

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio di Pistoia

Ministero dell'interno

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 81

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Actigrip tosse sedativo» *(12A04626)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Actigrip gola» *(12A04627)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Actigrip tosse fluidificante» *(12A04628)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aspirinetta» *(12A04629)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Minirin/DDAVP» *(12A04630)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Miclast» *(12A04631)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aspirina» *(12A04632)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aspirina» *(12A04633)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2012.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di San Procopio.

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 23 dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Procopio (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2012;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Procopio (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 22 marzo 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2012
Registro n. 2, Interno, foglio n. 333

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Procopio (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità, operando in uno dei territori più difficili della provincia di Reggio Calabria, al confine tra la Piana di Gioia Tauro e l'Aspromonte.

Come rilevato dal Prefetto di Reggio Calabria nella proposta di proroga della gestione commissariale datata 29 febbraio 2012, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione per il recupero della credibilità dell'amministrazione comunale, è necessario consolidare le diverse iniziative avviate dalla stessa finalizzate ad assicurare la riaffermazione dei principi di buon andamento e di imparzialità.

Quanto sopra è emerso anche nel corso della riunione di coordinamento delle Forze di Polizia del 16 febbraio 2012 ove è stato concordemente ritenuto che l'opera di bonifica svolta dalla commissione non è ancora completata.

Per la commissione risulta prioritario il completamento del risanamento finanziario dell'ente in considerazione della particolare condizione di dissesto in cui versa il comune, dichiarato dal consiglio comunale al tempo in carica, ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, con deliberazione del 3 gennaio 2008, n. 46.

Tale particolare situazione non ha consentito, infatti, che l'attività di risanamento finanziario potesse avvenire in tempi normali in quanto l'amministrazione commissariale ha dovuto operare in presenza dei vincoli posti dalla normativa relativa agli enti che si trovano nella condizione di dissesto.

L'attività posta in essere dalla commissione nel settore finanziario manifesta i primi effetti positivi sia in relazione alla riscossione di tributi degli anni pregressi sia perché è stato attivato un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

La scelta della commissione di procedere ad una riscossione progressiva dei tributi è stata operata per evitare che la richiesta di tributi riferiti a più annualità potesse suscitare malcontento nella popolazione, con conseguente perdita di affidabilità nelle istituzioni.

L'operazione di recupero delle entrate deve essere, quindi, completata e la commissione straordinaria ha fatto presente che tale delicata attività, in pieno svolgimento, potrebbe essere compromessa ove non sia espletata dalla stessa, disattendendo le aspettative dei cittadini consapevoli di fruire servizi migliori.

Tra l'altro la commissione ha posto in essere la revisione dell'assetto gestionale ed il controllo delle fasi dei procedimenti amministrativi, operazioni queste che pongono le basi per scongiurare, anche per il futuro, l'attenzione della criminalità in merito all'affidamento di incarichi e lavori.

Risulta, altresì, necessario consentire alla commissione di seguire le procedure avviate, congiuntamente ai comuni limitrofi, per l'attivazione dei contributi regionali che mirano a realizzare opere per favorire lo sviluppo turistico di quella zona.

La commissione ha evidenziato, inoltre, di aver inciso sull'organizzazione dell'ufficio tecnico che presentava numerose criticità, fra cui gli appalti che risultano fermi a seguito di contenzioso sorto con le ditte. Tale contenzioso sta volgendo ad una soluzione e, pertanto, si rende necessario che la gestione degli appalti sia seguita dall'organo commissariale per evitare da un lato che venga vanificata l'opera fin qui svolta dallo stesso e dall'altro che l'ente possa essere esposto a condizionamenti esterni, dai quali non appare ancora pienamente affrancato.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata e ciò è sufficiente per la richiesta di proroga, stante la complessità delle azioni di bonifica intraprese dalla commissione.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Procopio (Reggio Calabria), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 14 marzo 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A04529

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Casamicciola Terme e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Casamicciola Terme (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casamicciola Terme (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Simonetta Calcaterra è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casamicciola Terme (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 febbraio 2012.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 27 febbraio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casamicciola Terme (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Simonetta Calcaterra.

Roma, 15 marzo 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A04526

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelnuovo di Ceva e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Castelnuovo di Ceva (Cuneo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 8 febbraio 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelnuovo di Ceva (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Claudia Bergia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelnuovo di Ceva (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gino Moretti.

Il citato amministratore, in data 8 febbraio 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cuneo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 29 febbraio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelnuovo di Ceva (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Claudia Bergia.

Roma, 15 marzo 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A04527

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Cogliate e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cogliate (Monza-Brianza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cogliate (Monza-Brianza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Antonietta Gregorio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cogliate (Monza-Brianza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 1° marzo 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Monza e della Brianza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 5 marzo 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cogliate (Monza-Brianza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Antonietta Gregorio.

Roma, 15 marzo 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A04528

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2012.

Revoca dello stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in ordine alla situazione socio-economico ed ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno pro-tempore delegato al coordinamento della protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011, con il quale lo stato d'emergenza sopra citato è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 aprile 2012;

Considerato che le dichiarazioni degli stati di emergenza, ai sensi del sopra citato art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992 sono adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione non possono essere contrastate con l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa ordinari;

Considerato che il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2002 è stato adottato sulla base della prospettazione, da parte della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di una situazione di inquinamento ambientale di gravità tale da richiedere l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato altresì che i successivi decreti di proroga sono stati parimenti adottati in considerazione della rappresentazione, da parte della medesima regione, del permanere di una situazione di emergenza con conseguente necessità di mantenimento del regime straordinario e derogatorio per la prosecuzione degli interventi di risanamento ambientale nella laguna di Marano e Grado;

Considerato che il notevole lasso di tempo intercorso dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza, nonché il correlato contesto operativo, in cui tutti gli interventi di carattere straordinario e derogatorio sono stati già da tempo avviati, evidenziano una situazione nella quale può ritenersi oramai raggiunto l'obiettivo utilmente perseguibile ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Visti gli esiti dell'incontro tenutosi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il giorno 5 marzo 2012;

Tenuto conto che sono venute meno le ragioni che avevano giustificato la dichiarazione dello stato di emergenza di cui trattasi;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere alla revoca dello stato di emergenza in rassegna;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente del 26 marzo 2012;

Vista la nota della regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 26 marzo 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è revocato lo stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2012

Il Presidente: MONTI

12A04525

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 gennaio 2012.

Compenso da corrispondere ai componenti, in servizio all'estero, della commissione nazionale prevista per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia - art. 16, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240. (Decreto n. 159).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», ed, in particolare, l'art. 16, comma 3, lettera *g)*, ai sensi del quale con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il compenso da corrispondere ai componenti in servizio all'estero della commissione nazionale prevista per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia;

Visto lo schema di regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 gennaio 2011;

Atteso che ai sensi e per gli effetti di cui al predetto art. 16, comma 3, lettere *f)*, *g)* e *o)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università presso cui si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione, che di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario e che, pertanto, dette università provvedono al compenso commissari in servizio all'estero, con fondi a carico dei propri bilanci, sulla base della quantificazione determinata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisita la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 17759 del 18 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importo del compenso da corrispondere ai componenti in servizio all'estero delle commissioni per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e del relativo regolamento attuativo è determinato in euro 16.000 per l'intera durata biennale della commissione, al netto degli oneri previdenziali a carico dell'amministrazione erogante. Tale importo è corrisposto al commissario in servizio all'estero dall'Università presso cui si svolge la procedura in rate trimestrali posticipate. In caso di dimissioni o cessazione anticipata rispetto alla durata della commissione, il compenso è riconosciuto pro-rata.

2. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede con le disponibilità di bilancio degli atenei in attuazione dell'art. 16, comma 3, lettera *f)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2012

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 317

12A04430

DECRETO 6 marzo 2012.

Delega al dott. Marco Rossi Doria, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a trattare talune materie di detto Dicastero.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'art. 10 relativo ai Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 7, 49 e 50;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 4, che individua le funzioni di competenza dell'organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, commi 1, 5 e 11;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto l'art. 15, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011, recante, tra gli altri, la nomina del prof. Francesco Profumo a Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2011, recante la nomina a Sottosegretario di Stato all'istruzione, all'università e alla ricerca del dott. Marco Rossi Doria;

Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al suddetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al dott. Marco Rossi Doria, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie indicate al successivo art. 2.

2. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

3. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto.

Art. 2.

1. Al dott. Marco Rossi Doria è conferita la delega a trattare:

a) ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

b) definizione delle classi di concorso e di abilitazione all'insegnamento;

c) valorizzazione autonomia scolastica;

d) status dello studente nel sistema scolastico;

e) servizi per l'integrazione degli studenti disabili, in situazione di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, nonché per gli studenti immigrati;

f) educazione alla sicurezza stradale, educazione ambientale, educazione alla salute;

g) educazione alla legalità;

h) governance delle istituzioni scolastiche ed educative;

i) problematiche relative alla dispersione scolastica; adempimenti di competenza del Ministero per la fondazione per il merito;

l) reclutamento del personale docente, educativo ed ATA del sistema scolastico;

m) stato giuridico del personale docente e dei dirigenti scolastici;

n) formazione iniziale e in servizio del personale scolastico del primo ciclo di istruzione;

o) problematiche relative alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica.

p) questioni specifiche di volta in volta individuate dal Ministro nell'ambito delle materie di competenza del Ministero.

2. Il Sottosegretario di Stato dott. Marco Rossi Doria è delegato, in caso di impedimento del Ministro e sulla base delle indicazioni del Ministro, ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

3. Il Sottosegretario di Stato dott. Marco Rossi Doria è delegato a partecipare alle riunioni preparatorie del Comitato interministeriale per la programmazione economica e, in caso di impedimento del Ministro, alle riunioni del Comitato medesimo.

4. In caso di impedimento, il Ministro può delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato, dott. Marco Rossi Doria, i rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali nelle materie di competenza, la partecipazione alle missioni internazionali nelle materie di competenza del Ministero, nonché la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero e la partecipazione alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata e alle riunioni di Comitati interministeriali.

Art. 3.

1. Non sono compresi nella delega di cui all'art. 2, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni delle direzioni generali del Ministero, nonché degli enti e degli istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti ed

istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;

d) la valutazione sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

e) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra le direzioni del Ministero;

f) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

h) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina di arbitri.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2012

Il Ministro: PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2012
Ufficio di controllo atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 4, foglio n. 100

12A04552

DECRETO 6 marzo 2012.

Delega alla prof.ssa Elena Ugolini, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a trattare talune materie di detto Dicastero.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'art. 10 relativo ai Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 7, 49 e 50;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 4, che individua le funzioni di competenza dell'organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, commi 1, 5 e 11;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto l'art. 15, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011, recante, tra gli altri, la nomina del prof. Francesco Profumo a Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2011, recante la nomina a Sottosegretario di Stato all'istruzione, all'università e alla ricerca della prof. ssa Elena Ugolini;

Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al suddetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla prof.ssa Elena Ugolini, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie indicate al successivo art. 2.

2. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

3. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto.

Art. 2.

1. Alla prof.ssa Elena Ugolini è conferita la delega a trattare:

a) ordinamenti e programmi scolastici del secondo ciclo di istruzione e formazione;

b) indirizzi in materia di libri di testo;

c) sistema nazionale di valutazione;

d) alternanza scuola-lavoro;

e) tematiche relative al rapporto tra titoli di studio e accesso al lavoro e alle professioni;

f) istruzione post-secondaria, educazione ed istruzione permanente degli adulti;

g) istruzione tecnico professionale e rapporti con i sistemi formativi delle regioni;

h) riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole di ogni ordine e grado e delle certificazioni conseguite in ambito comunitario ed extracomunitario;

i) attività di orientamento e raccordo con il sistema universitario;

l) formazione iniziale e in servizio del personale scolastico del secondo ciclo di istruzione;

m) promozione e sviluppo del sistema di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

n) sviluppo dell'offerta formativa dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della produzione artistica;

o) diritto allo studio nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

p) raccordo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con il sistema scolastico, universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni;

q) azioni finalizzate a promuovere l'internazionalizzazione e la mobilità di insegnanti e studenti del sistema scolastico e del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

r) questioni specifiche di volta in volta individuate dal Ministro nell'ambito delle materie di competenza del Ministero.

2. Il Sottosegretario di Stato prof.ssa Elena Ugolini è delegato, in caso di impedimento del Ministro e sulla base delle indicazioni del Ministro, ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

3. In caso di impedimento, il Ministro può delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato, prof.ssa Elena Ugolini, i rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali nelle materie di competenza, la partecipazione alle missioni internazionali nelle materie di competenza del Ministero, nonché la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero e la partecipazione alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata e alle riunioni di Comitati interministeriali.

Art. 3.

1. Non sono compresi nella delega di cui all'art. 2, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni delle direzioni generali del Ministero, nonché degli enti e degli istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;

d) la valutazione sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

e) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra le direzioni del Ministero;

f) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

h) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina di arbitri.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2012

Il Ministro: PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 4, foglio n. 101

12A04553
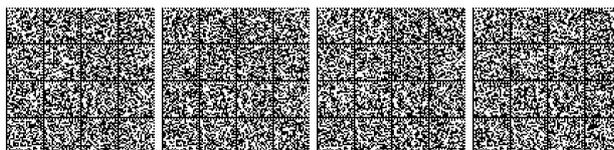
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Ponzo Lorenzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Ponzo Lorenzo nato il 12 aprile 1981 a Cuneo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingénieur», conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere», sez. A, settore civile-ambientale;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Considerato che il richiedente è in possesso dei titoli accademici: «Diplome d'Ingénieur Grade de Master» conseguito presso l'«Ecole nationale des ponts et chaussées» in data 21 gennaio 2008, Laurea in Ingegneria Civile del 16 dicembre 2003 e la Laurea specialistica del 4 dicembre 2007, conseguite presso il Politecnico di Torino;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorità francese nel caso del sig. Ponzo, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b della direttiva 2001/19/CE;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile-ambientale dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Decreta:

Al sig. Ponzo Lorenzo nato il 12 aprile 1981 a Cuneo, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore civile ambientale e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A04519

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Maximan 4-40 WP».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 29 novembre 2011 dall'impresa Cerexagri Italia Srl, con sede legale in S. Carlo di Cesena (Forlì Cesena), Via Terni, 275, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato VMAXIMAN 4-40 WP contenente le sostanze attive cimoxanil e mancozeb, uguale al prodotto di riferimento denominato Fungiman Combi registrato al n.8909 con D.D. in data 6 agosto 1996 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 1° luglio 2011, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Fungiman Combi registrato al n.8909;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva mancozeb nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva cimoxanil nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanza attive componenti;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2012, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009, entro il 28 febbraio 2012, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2012, l'Impresa Cerexagri Italia Srl, con sede legale in S. Carlo di Cesena (FC), Via Terni, 275, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MAXIMAN 4-40 WP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g: 500; Kg 1-5-10-20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Cerexagri BV - Rotterdam (Olanda).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Sti Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (Ravenna)

nonchè confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Torre S.r.l. - Torrenieri (Siena);

Diachem S.p.A. – Caravaggio (Bergamo);

Chemia S.p.A. – Dosso (Ferrara);

Scam S.r.l. - S. Maria di Mugnano (Modena).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15324.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MAXIMAN 4-40 WP

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER L LA DIFESA DI VITE, POMODORO E TABACCO

MAXIMAN 4-40 WP

COMPOSIZIONE

CIMOXANIL puro	g	4
MANCOZEB puro	g	40
Coformulanti q.b. a	g	100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

Titolare dell'autorizzazione
CEREXAGRI ITALIA S.r.l.
Via Terni, 275 – S. Carlo di Cesena (FC) – tel. 0547.661523

Officine di produzione:
CEREXAGRI BV - Rotterdam (Olanda)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA)

Officine di confezionamento:
TORRE S.r.l. - Torrenieri (SI)
DIACHEM S.p.A. – Caravaggio (BG)
CHEMIA S.p.A. – DOSSO (FE)
SCAM S.r.l. - S. Maria di Mugnano (MO)

Distribuito da:
CHEMIA S.p.A. – Dosso (FE)
TERRANALISI S.r.l. – Cento (FE)
SCAM S.r.l. – S. Maria di Mugnano (MO)
EUROPHYTO T.S.A. s.r.l. – Fornovo San Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: g 500 – kg 1-5-10-20 PARTITA ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Una volta aperta la confezione usare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Non impiegare in serra. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 5%, MANCOZEB 68%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL (derivato dell'urea) - Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può provocare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: Sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il **MAXIMAN 4-40 WP** è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della Vite, del Tabacco, del Pomodoro. Sulla vite può essere usato per tutta la stagione e nella lotta contro l'Escoriosi. Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Può essere usato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione.

DOSI, EPOCHE MODALITÀ D'IMPIEGO

Peronospora della Vite: usare 200-300 g di prodotto per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti quando i germogli raggiungono i 10 cm di lunghezza e proseguirli fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Peronospora del Pomodoro: usare 200-300 g di prodotto per 100 litri d'acqua. La dose massima va usata in presenza di forti attacchi di Peronospora o in presenza dell'Alternaria.
Peronospora del Tabacco: usare 300 g di prodotto per 100 litri d'acqua.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Formare una pasta fluida sciogliendo la dose in poca acqua e portare a volume mantenendo la miscela in costante agitazione.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare in associazione a prodotti con reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Durante il trattamento si consiglia di tenere lontani gli animali domestici e il bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta delle uve e del tabacco e 10 giorni prima della raccolta dei pomodori

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 7 GEN. 2012
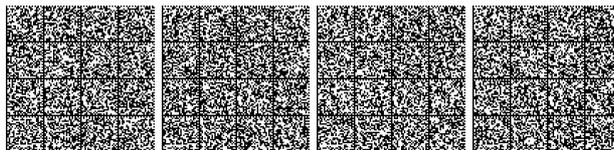
12A04511

DECRETO 13 febbraio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Abotril 500».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 3 settembre 2009 presentata dall'Impresa Manica Spa con sede legale in Rovereto (Trento), via dell'Adige, 4, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato ABOTRIL 500 contenente la sostanza attiva iprodione;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l' Istituto Superiore di Sanità per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 26 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva iprodione, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2013 in attuazione della direttiva 2003/31/EC della Commissione dell'11 aprile 2003;

Visto il decreto del 24 febbraio 2011 di estensione dell'utilizzo della sostanza attiva iprodione in attuazione della direttiva 2010/57/EU della Commissione del 23 agosto 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Manica Spa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 novembre 2011 prot. 36484 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 21 dicembre 2011 da cui risulta che l' Impresa Diachem Spa ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto ABOTRIL 500 fino al 31 dicembre 2013 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva iprodione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Manica S.p.a. con sede legale in Rovereto (Trento), via dell'Adige, 4, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ABOTRIL 500 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva iprodione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 50 - 100 - 250 - 500; L 1 - 5 - 10.

Il prodotto in questione è confezionato nello stabilimento delle Imprese:

Diachem Spa - U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo);

Terranalisi Srl - Cento (Ferrara).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14857.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
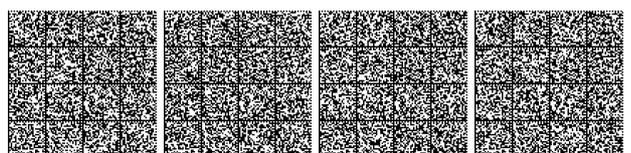
ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ABOTRIL 500

Fungicida antibotritico preventivo di contatto attivo su diverse muffe come Botrite, Rizoctonia e Sclerotinia.

Sospensione concentrata (SC)

ABOTRIL 500 – Reg. del Ministero della Salute n .... del ....

Composizione:
100 g di prodotto contengono:

Iprodione puro	g 43,7 (500 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)
Tel. 0464 433705

Stabilimento di produzione:
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA- Caravaggio (BG)
TERRANALISI S.r.l. – Cento (FE) I

Partita n°

Contenuto:
mL 50 – 100 – 250 – 500 L 1 – 5 – 10

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza. Per proteggere gli organismi acquatici è obbligatorio utilizzare su pesco, nettarina e pero ugelli antideriva o in alternativa rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 10 metri. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
ABOTRIL 500 è un fungicida che agisce essenzialmente per contatto e si dimostra efficace contro la muffa grigia (*Botryitis*) della VITE, della FRAGOLA e di altre COLTURE ORTO-FRUTTICOLE. Risulta efficace anche contro diversi funghi patogeni appartenenti ai generi *Sclerotinia* e alcuni agenti di marciumi secondari.
ABOTRIL 500 risulta altamente selettivo nei confronti delle colture sulle quali può essere impiegato.

MODALITA' D'USO: effettuare al massimo due trattamenti all'anno. Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti a volume normale (1000 l/ha su vite e actinidia, fragola; 1000-1500 l/ha su pesco e nettarine; 600-800 l/ha sulle altre colture erbacee). In caso di utilizzo di volumi superiori o inferiori a quelli indicati, adattare le dosi/hl per rispettare la dose ad ettaro indicata.

DOSI E EPOCHE D'IMPIEGO

VITE: contro Botrite (*Botrytis cinerea*), a 1,5 l/ha, pari a 150 ml/hl, due trattamenti anno da scegliere tra le seguenti fasi critiche: fine fioritura, pre-chiusura grappoli, invaiatura e 3 settimane (carenza) prima della raccolta.

PESCO E NETTARINA: contro la Monilia dei frutti di pesco e nettarina (*Monilia laxa* e *Monilia fructigena*) effettuare max 2 trattamenti/anno a 150 ml/hl d'acqua (1,5-2,25 l/ha) intervenendo tra la fioritura e fino a 3 giorni prima della raccolta.

ACTINIDIA: contro Botrite (*Botrytis cinerea*) a 1,5 l/ha (150 ml/hl), effettuare max 2 trattamenti/anno da scegliere in una delle seguenti fasi: inizio della fioritura, piena fioritura, caduta dei petali, ingrossamento dei frutticini e fino a 15 giorni prima della raccolta.

PERO: contro Maculatura bruna (*Stemphylium versicarium*) a 1,5-2,25 l/ha (150 ml/hl), effettuare max 2 trattamenti/anno a distanza di 20 giorni nel periodo tra la caduta petali e 21 giorni prima della raccolta.

FRAGOLA: contro Botrite (*Botrytis cinerea*) effettuare max 2 trattamenti/anno a 1,5 l/ha (150 ml/hl) distanziati di 20 giorni, tra inizio fioritura e fine della fioritura.

LATTUGHE E ALTRE INSALATE, ERBE FRESCHE: contro Botrite (*Botrytis cinerea*), rizottoniosi (*Rhizoctonia spp*) e Sclerotinia (*Sclerotinia* spp.) effettuare max 2 trattamenti/anno a 0,8-0,9 l/ha (pari a 100-150 ml/hl) in pieno campo. In alternativa contro Sclerotinia usare 6-8 ml/mq di terreno.

RISO: contro Elmintosporiosi (*Helmintosporium oryzae*) effettuare max 2 trattamenti/anno, intervenendo alla comparsa dei primi sintomi con 0,6-0,8 l/ha (pari a 100 ml/hl).

COMPATIBILITÀ: ABOTRIL 500 si impiega da solo.

Sospendere i trattamenti: 21 giorni per vite, pero, lattughe e altre insalate ed erbe fresche in pieno campo e fragola; 3 giorni per pesco e nettarina; 15 giorni per actinidia, 28 giorni per riso.

AVVERTENZE: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidità e calore.

AVVERTENZA AGRONOMICA: Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti lo stesso principio attivo più di due volte l'anno. Si consiglia comunque l'impiego alternato con prodotti caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

13 FEB. 2012

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ABOTRIL 500

Fungicida antibotritico preventivo di contatto attivo su diverse muffe come Botrite, Rizoctonia e Sclerotinia.

Sospensione concentrata (SC)

ABOTRIL 500 – Reg. del Ministero della Salute n .... del ....

Composizione:
100 g di prodotto contengono:

Iprodione puro	g 43,7 (500 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)
Tel. 0464 433705

Stabilimento di produzione:
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA
Caravaggio (BG)
TERRANALISI S.r.l. – Cento (FE)

Partita n°
Contenuto: mL 50 – 100

FRASI DI RISCHIO: Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 13 FEB. 2012

12A04510

DECRETO 13 febbraio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Metric».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 31 luglio 2008 presentata dall'impresa Belchim Crop Protection Italia S.p.A., con sede legale in Settimo Milanese (Milano), via Fratelli Rosselli, 3/2, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato METRIC contenente le sostanze attive metribuzin e clomazone;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Istituto superiore di sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 31 luglio 2007 di inclusione della sostanza attiva metribuzin, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 settembre 2017 in attuazione della direttiva 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile 2007;

Visto il decreto del 29 aprile 2008 di inclusione della sostanza attiva clomazone, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 ottobre 2018 in attuazione della direttiva 2007/76/CE della Commissione del 20 dicembre 2007;
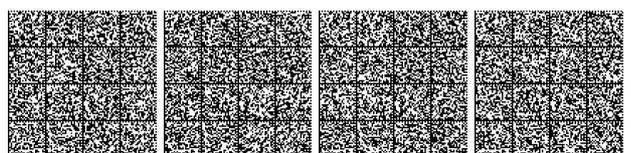
Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Belchim Crop Protection S.p.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 22 settembre 2011 prot. 30296 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 2 dicembre 2011 da cui risulta che l'impresa Belchim Crop Protection Italia S.p.A. ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto METRIC fino al 31 ottobre 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clomazone;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Belchim Crop Protection Italia S.p.A., con sede legale in Settimo Milanese (Milano), via Fratelli Rosselli, 3/2, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato METRIC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 ottobre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva clomazone nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L: 1 - 5 - 10 - 15 - 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Kwizda Agro GmbH - Laar Bundesstrasse, Kwizda-Allee 1, A-2100 Leobendorf bei Korneuburg (Austria).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14432.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

METRIC

FORMULAZIONE ZC
MISCELA DI CAPSULE SOSPESE (CS) E SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

Erbicida di pre-emergenza per il controllo delle infestanti annuali su patata e soia.

COMPOSIZIONE
Clomazone puro g. 4,97 (= 60 g/L)
Metribuzin puro g. 19,30 (= 233 g/L)
Coformulanti q.b. a g.100

Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Via Fratelli Rosselli n°3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel.: 02-33599422

Taglie: 1-5-10-15-20 L **Partita n°.....**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Registrazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
KWIZDA AGRO GmbH
Laaer Bundesstrasse, Kwizda-Allee 1, A-2100 Leobendorf bei Korneuburg (Austria)

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da corpi idrici superficiali. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80% e, comunque nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Durante la fase di miscelamento e carico del prodotto usare guanti, tuta da lavoro completa e calzature da lavoro. Durante l'applicazione del prodotto usare tuta da lavoro completa e calzature da lavoro. In caso di rientro nell'area trattata indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle della superficie trattata. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Clomazone 4,97% e Metribuzin 19,30% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CLOMAZONE: ---
METRIBUZIN: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO
METRIC è un erbicida residuale esclusivamente di pre-emergenza che può essere utilizzato su patata e soia. La coltura già emersa al momento dell'applicazione potrebbe essere gravemente danneggiata dall'azione dell'erbicida. METRIC, applicato su terreno umido, compatto e privo di zollosità è efficace contro:
Monocotiledoni: Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Giavone (*Echinochloa crus galli*), Fienarola (*Poa annua*)
Dicotiledoni: Cencio molle (*Abuthilon teophrasti*), Prezzemolo di cane (*Aethusa cynapium*), Amaranto blitoide (*Amaranthus blitoides*), Amaranto a spiga verde (*Amaranthus cruentus*), Atriplice (*Atriplex patula*), Borsa del pastore (*Capsella bursa – pastoris*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Farinaccio comune (*Chenopodium album*), Chenopodio rosso (*Chenopodium* rubrum), Stramonio (*Datura stramonium*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), False ortiche (*Lamium spp.*), Comomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Mercorella (*Mercurialis annua*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Poligono convolvolo (*Polygonum convolvulus*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Erba morella (Solanum nigrum), Centocchio (*Stellaria media*), Viola dei campi (*Viola arvensis*).
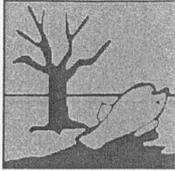
DOSE D'IMPIEGO
METRIC deve essere applicato alla dose di 1,5 l/ha. Il numero massimo di trattamenti è di uno all'anno per ciclo colturale.
Volume di applicazione e ugelli:Applicare con un volume compreso tra 150 e 400 L di acqua per ha. Si raccomanda l'uso di ugelli a ventaglio e/o a bassa deriva.
Avvertenze: Un fattore importante per la sicurezza della coltura è che i semi siano coperti da un minimo di 20 mm di terreno. Per tale motivo, nel caso di una semina diretta, un'erpicatura dovrebbe seguire la semina per garantire un'adeguata copertura del solco prima dell'applicazione. Prima della semina di una coltura in successione, assicurarsi di lavorare il terreno ad un profondità di almeno 15 cm. Per un'efficacia ottimale, il letto di semina dovrebbe essere compatto, piano e libero da grandi zolle. Un terreno eccessivamente soffice dovrebbe essere compattato prima dell'applicazione.
Per evitare danni potenziali alle colture, pulire la botte accuratamente (includendo il coperchio sia esternamente che internamente) utilizzando acqua pulita. Risciacquare accuratamente almeno due volte. L'acqua di risciacquo non deve essere smaltita su terreni la cui coltura non sia tra quelle riportate in etichetta.

APPLICAZIONE
Prima di applicare METRIC, assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita.
1. riempire per metà la botte con acqua pulita e avviare l'agitazione. Aggiungere la dose necessaria di prodotto e completare il riempimento della botte. Mantenere la massa in agitazione sino al termine dell'applicazione.
2. la confezione vuota deve essere risciacquata accuratamente e per almeno tre volte. Aggiungere l'acqua di risciacquo alla botte e provvedere alla distruzione del contenitore secondo le norme vigenti.
3. dopo la preparazione della soluzione, utilizzare il prodotto appena possibile.

COMPATIBILITÀ
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
- Non applicare su colture seminate a spaglio.
- Alcuni effetti transienti di clorosi potrebbero verificarsi in alcune condizioni climatiche e potrebbero divenire più gravi a seguito di intense precipitazioni. I sintomi scompariranno gradualmente e non avranno effetto sulla resa finale.
- Non utilizzare su terreni eccessivamente compattati che potrebbero essere proni all'allagamento.
- Non applicare su terreni sciolti se si prevedono piogge intense entro le successive 24 ore in quanto pena fenomeni di fitotossicità o di riduzione di efficacia, specialmente su soia.
- Il controllo della flora infestante potrebbe essere ridotto se l'applicazione è fatta su terreni troppo asciutti oppure se un prolungato periodo di siccità segue l'applicazione.
- Evitare sovrapposizioni nelle applicazioni con conseguente sovradosaggio.

COLTURE SUCCESSIVE
Dopo la raccolta della coltura trattata in primavera, quasi tutte le colture possono essere seminate in autunno o nella primavera seguente. Un'aratura a 15 cm di profondità è sempre raccomandata.

COLTURE DI SOSTITUZIONE
In caso di necessità, un campo trattato con 1,5 l/Ha di METRIC può essere riseminato 5-6 settimane dopo con diverse colture quali patata, fagioli, mais, carote, orzo, dopo un'aratura di 15 cm.

GESTIONE DELLA RESISTENZA
Al fine di evitare l'insorgenza di resistenza al prodotto, le misure seguenti sono importanti:
- Aratura profonda,
- Controllo meccanico della malerbe con sarchiature,
- Prevenire la diffusione dei semi di infestanti tra diversi appezzamenti,
- Coltivazioni di varietà competitive.
- La rotazione di principi attivi erbicidi a differente modo d'azione è fortemente raccomandato.

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

13 FEB. 2012

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ....

12A04512
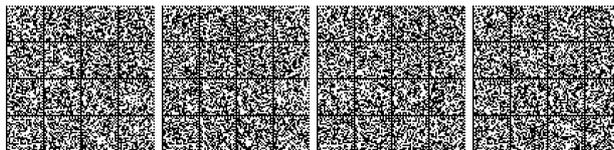
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 marzo 2012.

Disposizioni attuative dei commi da 11 a 14, dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede, per i soggetti già pensionati degli enti previdenziali di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, l'obbligo della iscrizione e della contribuzione per tutti coloro che hanno percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale;

Visto il medesimo art. 18, comma 11, che stabilisce per i citati enti previdenziali l'obbligo di adeguare i propri statuti e regolamenti alle riferite prescrizioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto- legge n. 98 del 2011, con la fissazione di un importo minimo della contribuzione dovuta, pari al cinquanta per cento dell'aliquota prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente;

Visto, altresì, il comma 15 del citato art. 18, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione delle necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14 del medesimo art. 18;

Ritenuto, infine, di dover procedere all'adozione delle disposizioni attuative del citato comma 11 dell'art. 18;

Decreta:

Art. 1.

Termini, decorrenze e oneri contributivi

1. Il termine dei sei mesi fissato dall'art. 18, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per l'assunzione degli interventi di adeguamento degli statuti e dei regolamenti degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 alle prescrizioni legislative in materia di obbligo di iscrizione e contribuzione per i soggetti già pensionati che svolgono attività professionale per la quale percepiscono un reddito, decorre dal 6 luglio 2011. Le relative delibere di modifica della disciplina statutaria e regolamentare vigente in ciascun ente sono adottate entro il 6 gennaio 2012 .

2. Con effetto dal 7 gennaio 2012, qualora, l'ente previdenziale non abbia assunto una o più delibere di modifica statutaria o regolamentare ai sensi del comma 1, i soggetti già pensionati, che si trovano nelle condizioni di cui al medesimo comma 1, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza, in qualità di iscritti, i contributi ordinari previsti per i professionisti attivi, nella misura del 50 per cento.

3. La contribuzione prevista in via ordinaria, di cui al richiamato comma 11 dell'art. 18 del citato decreto legge n. 98 del 2011, è la contribuzione soggettiva minima a carico degli iscritti attivi, fissata, in misura forfetaria o percentuale sul reddito dichiarato, dagli statuti e dai regolamenti degli enti previdenziali di cui al comma 1.

4. Gli enti previdenziali che già prevedono, per i soggetti pensionati di cui al comma 1, l'obbligo di iscrizione e l'applicazione di un'aliquota in misura pari o superiore a quella indicata al comma 2 non sono tenuti agli adeguamenti statutari e regolamentari in materia.

Roma, 14 marzo 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il vice Ministro delegato
GRILLI

12A04543

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento del Consorzio vini Colli Bolognesi e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Colli Bolognesi e Colli Bolognesi Classico - Pignoletto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio vini Colli Bolognesi con sede legale in Monteveglio (Bologna), loc. San Teodoro, Via Abbazia, 30/c, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato che le DOC Colli Bolognesi e Colli Bolognesi Classico - Pignoletto sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e, pertanto, sono denominazioni protette preesistenti ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio vini Colli Bolognesi alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio vini Colli Bolognesi attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia Srl di cui alla nota prot. n. 1470/2012 del 21 febbraio 2012;

Considerato che il Consorzio vini Colli Bolognesi ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 ed al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 ed il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio vini Colli Bolognesi ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Colli Bolognesi e Colli Bolognesi Classico - Pignoletto,

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio vini Colli Bolognesi, con sede legale in Monteveglio (Bologna), loc. San Teodoro, Via Abbazia, 30/c, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio vini Colli Bolognesi è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per le denominazioni «Colli Bolognesi» e «Colli Bolognesi Classico - Pignoletto», iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni denominazioni «Colli Bolognesi» e «Colli Bolognesi Classico - Pignoletto».

Art. 3.

1. Il Consorzio vini Colli Bolognesi non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione della denominazioni «Colli Bolognesi» e «Colli Bolognesi Classico - Pignoletto», ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 marzo 2012

Il direttore generale: SANNA

12A04520

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione Prosecco DOC.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato regolamento (CE) n. 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1234/2007 e la commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco con sede legale in Treviso, piazza della Borsa n. 3/b, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato che la DOC Prosecco è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e, pertanto, è una denominazione protetta preesistente ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato regolamento (CE) n. 1234/2007;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia Spa di cui alla nota prot. 1831/2012 dell'8 marzo 2012;

Considerato che il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 ed al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 ed il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione Prosecco;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco, con sede legale in Treviso, piazza della Borsa n. 3/b, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per la denominazione «Prosecco», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-*quindecies* del regolamento (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione «Prosecco».

Art. 3.

1. Il consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione della denominazione «Prosecco» ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 marzo 2012

Il direttore generale: SANNA

12A04523

DECRETO 26 marzo 2012.

Riconoscimento del Consorzio tutela vini Collio e Carso e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Collio e Carso.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato regolamento (CE) n. 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE)

n. 1234/2007 e la commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal consorzio tutela vini Collio e Carso con sede legale in Cormòns (Gorizia), via Gramsci n. 2-4 intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato che le DOC Collio e Carso sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e, pertanto, sono denominazioni protette preesistenti ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato regolamento (CE) n. 1234/2007;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio tutela vini Collio e Carso alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del consorzio tutela vini Collio e Carso attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia Srl di cui alla nota prot. 1070/2012 del 27 febbraio 2012;

Considerato che il consorzio tutela vini Collio e Carso ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 ed al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 ed il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del consorzio tutela vini Collio e Carso ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Collio e Carso;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del consorzio tutela vini Collio e Carso, con sede legale in Cormòns (Gorizia), via Gramsci n. 2-4, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il consorzio tutela vini Collio e Carso è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per le denominazioni «Collio» e «Carso», iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-*quindecies* del regolamento (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni «Collio» e «Carso».

Art. 3.

1. Il consorzio tutela vini Collio e Carso non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione della denominazioni «Collio» e «Carso», ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 marzo 2012

Il direttore generale: SANNA

12A04521
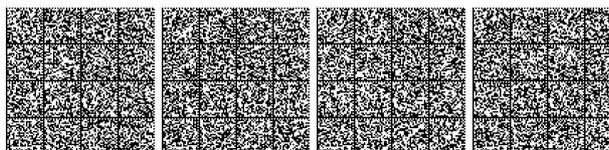
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° marzo 2012.

Accantonamento delle risorse necessarie al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo inseriti in accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 14, comma 1, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008 relativa all'adeguamento della citata direttiva 16 gennaio 2001 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, della direttiva 10 luglio 2008 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con apposito provvedimento, stabilisce per ciascun anno, tenuto conto delle risorse disponibili, gli interventi da realizzare, anche individuando specifiche tematiche tecnologiche e territoriali di intervento, le procedure e i termini di attuazione;

Considerato che risultano disponibili per l'anno 2012 risorse pari a circa euro 240.000.000,00, derivanti dai rimborsi delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento da parte delle imprese che hanno usufruito dei benefici del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto inoltre l'art. 2, comma 2, della medesima direttiva 10 luglio 2008 che prevede che, al fine di promuovere programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico del Paese, gli interventi possono essere attuati altresì con le modalità previste per la procedura negoziale dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 febbraio 2009 recante le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla più volte citata direttiva 10 luglio 2008 con detta procedura negoziale;

Considerato che, ai sensi dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale, è possibile assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione tramite appositi accordi di programma che disciplinano le iniziative di rilevante complessità e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nelle quali sia richiesta l'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e di amministrazioni statali ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse;

Ritenuto di sostenere la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo localizzati in aree o distretti in situazione di crisi industriale, aventi un rilevante impatto all'interno dei processi di reindustrializzazione delle aree stesse;

Decreta:

Art. 1.

Accantonamento delle risorse

1. Al finanziamento mediante la procedura negoziale prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 febbraio 2009 di progetti di ricerca e sviluppo inseriti in accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è destinato l'importo di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

Art. 2.

Procedure

1. Qualora l'accordo di programma sia stato già sottoscritto dalle imprese destinatarie delle agevolazioni, la fase di accesso e negoziazione ai benefici del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, prevista dall'art. 4 del citato decreto 5 febbraio 2009, si intende realizzata mediante le procedure attuate anteriormente alla sottoscrizione dell'accordo stesso.

2. Con successivo decreto ministeriale saranno adeguate le modalità di svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni, tenuto conto delle peculiarità degli accordi di programma e di quanto in essi previsto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2012

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 349

12A04541

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 6 aprile 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1517 del 23 febbraio 2012 del direttore dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, limitatamente alle attività di consultazione e aggiornamento catastale e OMISE della sede di Pavia dal 12 al 14 marzo 2012;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, è dipeso dagli interventi programmati di consolidamento dei sistemi informatici, tali da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 477 in data 22 marzo 2012 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, limitatamente alle attività di consultazione e aggiornamento catastale e OMISE, dal 12 al 14 marzo 2012.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 aprile 2012

Il direttore regionale: ORSINI

12A04524

PROVVEDIMENTO 6 aprile 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Pisa per l'intera settimana dal 5 marzo al 9 marzo 2012.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale del territorio di Pisa, con la nota n. 2896 in data 9 marzo 2012, ha comunicato che il trasloco di archivi, mobili e attrezzature dalla sede di piazza Carrara a quella di via Ceci ha comportato la chiusura dei servizi di pubblicità immobiliare per l'arco temporale dal 5 al 9 marzo 2012.

L'Ufficio del Garante del contribuente per la Toscana, all'uopo interpellato, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento con nota prot. n. 92 del 2 aprile 2012, ritenendo il suddetto trasloco come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo n. 300/1999.

Decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 6 aprile 2012

Il direttore regionale: OCERA

12A04531

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 26 marzo 2012.

Modifica del regime di fornitura del medicinale TINSET (oxatomide) gocce orali «25 mg/ml gocce orali, sospensione» 1 flacone 30 ml. (Determinazione n. 70).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA del 1° luglio 2009, n. 160, con la quale è stata conferita alla dott.ssa Fernanda Ferrazin la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 38;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 8 e 9 febbraio 2012;

Ritenuto necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, procedere a modificare il regime di fornitura precedentemente autorizzato - Ricetta Ripetibile (RR) - del medicinale TINSET gocce orali (oxatomide);

Determina:

Art. 1.

1. Il medicinale a base di oxatomide Medicinale: TINSET.

Confezione: 025293 034 «25 mg/ml gocce orali, sospensione» 1 flacone 30 ml.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l.,

ai fini della classificazione del regime di fornitura, nel rispetto dell'art. 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (Ricetta non ripetibile *RNR)*.

2. A partire dal primo lotto prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di cui al comma 1 di riportare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello steso, sul confezionamento primario di tale medicinale la frase «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta».

3. I farmacisti devono dispensare il medicinale, di cui al comma 1, solo dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta anche se trattasi di confezioni ancora prive sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario della frase «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta».

4. Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 marzo 2012

Il dirigente: FERRAZIN

12A04544

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DELIBERAZIONE 5 aprile 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Produzione Espansi Società Cooperativa in sigla C.P.E. S.C.», in Gardolo di Trento, e nomina del commissario liquidatore. (Deliberazione n.661).

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

Delibera:

(Omissis).

1. Di disporre, *(*omissis*)* la liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa Produzione Espansi Società Cooperativa in sigla C.P.E. S.C. con sede in Gardolo di Trento - via Salisburgo n. 18, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Di nominare quale commissario liquidatore della procedura il dott. Mariano Zanolli, con studio in Trento, via Andrea Pozzo n. 30.

*(*omissis*)*

5. Di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

*(*omissis*)*

7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* nonché la comunicazione al rappresentante legale della cooperativa interessata ed al Registro Imprese della Camera di commercio di Trento per la sua trascrizione.

Trento, 5 aprile 2012

Il presidente: DELLAI

12A04542

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato concernente l'estratto della determinazione V&A PC IP n. 628 dell'11 novembre 2011 relativo all'importazione parallela del medicinale «EMCONCOR 5 mg».

Nel comunicato concernente: «Estratto determinazione V&A PC IP n. 628 dell'11 novembre 2011» pubblicato nel Supplemento ordinario n. 270 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 296 del 21 dicembre 2011 recante autorizzazione all'importazione parallela del medicinale EMCONCOR 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula 30 compr. dalla Spagna

alla pag. 67, ove è scritto:

«È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine : … *omissis* … CIT s.r.l., Via Luigi Galvani 1, 20040 Burago Molgora (MI)»;

leggasi:

«È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine : … *omissis* …; CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20040 Burago di Molgora (MB)».

12A04426

Comunicato concernente l'estratto della determinazione V&A PC IP n. 627 dell'11 novembre 2011 relativo all'importazione parallela del medicinale «EMCONCOR COR 2,5».

Nel comunicato concernente: «Estratto determinazione V&A PC IP n. 627 dell'11 novembre 2011» pubblicato nel Supplemento ordinario n. 270 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 296 del 21 dicembre 2011 recante autorizzazione all'importazione parallela del medicinale EMCONCOR COR 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula 28 compr. dalla Spagna.

alla pag. 66, ove è scritto:

«È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine: … *omissis* … CIT s.r.l., Via Luigi Galvani 1, 20040 Burago Molgora (MI)»;

leggasi:

«È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine: … *omissis* …; CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20040 Burago di Molgora (MB)».

12A04427

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla Società SOL S.P.A.

Con il provvedimento n. aG - 7/2012 del 21 marzo 2012 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di Gas Medicinali dell'officina farmaceutica sita in Bigarello (MN) Via Castel D'Ario, 1, rilasciata alla Società SOL S.P.A.

12A04428

Rinnovo dell'autorizzazione alla procedura di mutuo riconoscimento al medicinale «Alendronato Alter»

Estratto determinazione V&A/393 del 23 marzo 2012

Specialità medicinale: ALENDRONATO ALTER.

Confezioni:

A.I.C. n. 038471013/M - «70 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038471025/M - «70 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038471037/M - «70 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Titolare AIC: Laboratori Alter S.R.L.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: HU/H/0124/001/R/001 - HU/H/0124/001/IB/010/G - HU/H/0124/001/IB/012.

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione - Modifica Stampati.

Modifica Apportata: È autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.2 - 4.4 - 4.8 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (in linea con le raccomandazioni del PhVWP e del CMD(h) sul rischio di fratture da stress della diafisi prossimale del femore e sul rischio
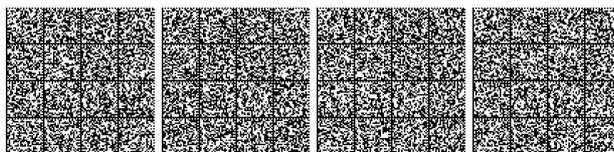
di cancro esofageo e in linea anche con il "Public Assessment Report for paediatric studies), dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Ulteriori modifiche apportate in seguito alla procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «ALENDRONATO ALTER», è rinnovato con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 28 gennaio 2010.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04429

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lisinopril EG» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione V&A/392 del 23 marzo 2012

Specialità medicinale: «Lisinopril EG».

Confezioni:

037258011/M - «5 mg compresse»14 compresse in blister al/pvc;

037258023/M - «5 mg compresse» 20 compresse in blister al/pvc;

037258035/M - «5 mg compresse» 28 compresse in blister al/pvc;

037258047/M - «5 mg compresse» 30 compresse in blister al/pvc;

037258050/M - «5 mg compresse» 50 compresse in blister al/pvc;

037258062/M - «5 mg compresse» 56 compresse in blister al/pvc;

037258074/M - «5 mg compresse» 60 compresse in blister al/pvc;

037258086/M - «5 mg compresse» 98 compresse in blister al/pvc;

037258098/M - «5 mg compresse» 100 compresse in blister al/pvc;

037258100/M - «5 mg compresse» 150 compresse in blister al/pvc;

037258112/M - «5 mg compresse» 200 compresse in blister al/pvc;

037258124/M - «5 mg compresse» 250 compresse in blister al/pvc;

037258136/M - «5 mg compresse» 300 compresse in blister al/pvc;

037258148/M - «5 mg compresse» 400 compresse in blister al/pvc;

037258151/M - «5 mg compresse» 500 compresse in blister al/pvc;

037258163/M - «5 mg compresse» 1000 compresse in blister al/pvc;

037258175/M - «20 mg compresse» 14 compresse in blister al/pvc;

037258187/M - «20 mg compresse» 20 compresse in blister al/pvc;

037258199/M - «20 mg compresse» 28 compresse in blister al/pvc;

037258201/M - «20 mg compresse» 30 compresse in blister al/pvc;

037258213/M - «20 mg compresse» 50 compresse in blister al/pvc;

037258225/M - «20 mg compresse» 56 compresse in blister al/pvc;

037258237/M - «20 mg compresse» 60 compresse in blister al/pvc;

037258249/M - «20 mg compresse» 98 compresse in blister al/pvc;

037258252/M - «20 mg compresse» 100 compresse in blister al/pvc;

037258264/M - «20 mg compresse» 150 compresse in blister al/pvc;

037258276/M - «20 mg compresse» 200 compresse in blister al/pvc;

037258288/M - «20 mg compresse» 250 compresse in blister al/pvc;

037258290/M - «20 mg compresse» 300 compresse in blister al/pvc;

037258302/M - «20 mg compresse» 400 compresse in blister al/pvc;

037258314/M - «20 mg compresse» 500 compresse in blister al/pvc;

037258326/M - «20 mg compresse» 1000 compresse in blister al/pvc.

Titolare A.I.C.: EG S.P.A. n. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0176/002,004/R/02 DK/H/0176/002,004/IB/036.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione - Modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata l'adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto sezioni: 4.3 - 4.9, del foglio illustrativo e delle etichette al Core Safety Profile rilasciato al termine della procedura di PSUR Worksharing (PT/H/PSUR/014/01). Ulteriori modifiche apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lisinopril EG», è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 29 luglio 2009.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04522

Rettifica relativa all'estratto della determinazione V&A/N/V n. 182/2012 del 17 febbraio 2012, recante modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rifater».

Nell'estratto della determinazione V&A/N/V n. 182/2012 del 17 febbraio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 dell'8 marzo 2012, a pag. 104, con riferimento allo smaltimento scorte, è eliminata la frase:

«I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.».

12A04530

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 265/2012 del 28 marzo 2012 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan DOC Generici».

Nell'estratto della determinazione n. 265/2012 del 28 marzo 2012 relativa al medicinale per uso umano CANDESARTAN DOC Generici pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2012 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue, si intenda aggiunto:

«Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory alle strutture pubbliche, per la confezione da 32 mg, come da condizioni negoziali.

Non applicazione del tetto di spesa.».

12A04563

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 267/2012 del 28 marzo 2012 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Sandoz».

Nell'estratto della determinazione n. 267/2012 del 28 marzo 2012 relativa al medicinale per uso umano CANDESARTAN SANDOZ pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2012 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue, si intenda aggiunto:

«Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory alle strutture pubbliche, per la confezione da 32 mg, come da condizioni negoziali.

Non applicazione del tetto di spesa.».

12A04564

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 271/2012 del 28 marzo 2012 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Teva».

Nell'estratto della determinazione n. 271/2012 del 28 marzo 2012 relativa al medicinale per uso umano CANDESARTAN TEVA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2012 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue, si intenda aggiunto:

«Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory alle strutture pubbliche, per la confezione da 32 mg, come da condizioni negoziali.

Non applicazione del tetto di spesa.».

12A04565

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 266/2012 del 28 marzo 2012 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Hexal».

Nell'estratto della determinazione n. 266/2012 del 28 marzo 2012 relativa al medicinale per uso umano CANDESARTAN HEXAL pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2012 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue, si intenda aggiunto:

«Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory alle strutture pubbliche, per la confezione da 32 mg, come da condizioni negoziali.

Non applicazione del tetto di spesa.».

12A04566

CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La Camera di Commercio di Pistoia comunica, ai sensi dell'art. 29 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione a fianco di ciascuna indicato, sono state cancellate dal registro dgli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251:

N. Marchio	Denominazione Impresa	Causa cancellazione	Punzoni restituiti	Punzoni smarriti
60 PT	Gioielli di Fama di Pergola Edoardo - Via del Can Bianco, 38 - Pistoia	Cessata attività	2	—

12A04518

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Confraternita del SS. Sacramento, in Zungoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 marzo 2012, viene soppressa la Confraternità del SS. Sacramento, con sede in Zungoli (Avellino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A04513

Soppressione della Confraternita del SS. Rosario, in Zungoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 marzo 2012, viene soppressa la Confraternità del SS. Rosario, con sede in Zungoli (Avellino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A04514

Soppressione della Confraternita di San Francesco Saverio, in Savignano Irpino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 marzo 2012, viene soppressa la Confraternità del San S. Francesco Saverio, con sede in Savignano Irpino (Avellino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A04515

Soppressione della Confraternita di San Filippo Neri, in Lacedonia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 marzo 2012, viene soppressa la Confraternita di San Filpppo Neri, con sede in Lacedonia (Avellino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A04516
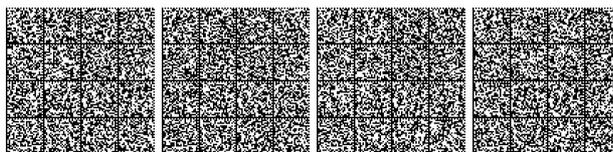
Estinzione della Confraternita «SS. Rosario», in Torella dei Lombardi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 marzo 2012, viene estinta la Confraternita «SS. Rosario», con sede in Torella dei Lombardi (Avellino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A04517

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Therios 300 mg e 750 mg»

Provvedimento n. 252 del 26 marzo 2012

Specialità medicinale per uso veterinario THERIOS 300 mg e 750 mg compresse appetibili per cani, nelle confezioni:

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0347/002/IA/004

Therios 300 mg:

scatola contenente 1 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 104316017;

scatola contenente 20 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 104316029.

Therios 750 mg:

scatola contenente 1 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 104316031

scatola contenente 20 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 104316043

Titolare A.I.C.: Laboratoires Sogeval con sede in 200 Avenue de Mayenne – BP 2227 – 53022 Laval Cedex 9 (Francia).

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo IA: aggiunta confezione Therios 750 mg.

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione della specialità medicinale per uso veterinario Therios 750 mg, e precisamente: scatola di cartone contenente 3 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 104316056.

Si confermano le validità attualmente autorizzate per le altre confezioni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A04308

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Aviochina 20% soluzione orale»

Provvedimento n. 273 del 28 marzo 2012

Specialità medicinale per uso veterinario AVIOCHINA 20% soluzione orale.

Confezioni: flacone da 500 ml. - A.I.C. n. 101526010.

Titolare A.I.C: Ceva Salute animale S.p.A con sede legale in Via Colleoni, 15 – 20864 Agrate Brianza (MB) - C.F. 09032600158.

Oggetto: Variazione – Revisione (d.m. 4 marzo 2005) Modifica tempi di attesa per le carni e visceri della specie polli e conigli.

É autorizzata a seguito di revisione (d.m. 4 marzo 2005) per il medicinale veterinario indicato in oggetto la modifica, dei tempi di attesa per:

carne e visceri di Polli da: 21 a: 19 giorni;

carne e visceri di Conigli da: 21 a: 24 giorni.

I tempi di attesa ora autorizzati sono:

Polli da carne: Carne e visceri: 19 giorni;

Tacchini - Carne e visceri: 28 giorni;

Conigli - Carne e visceri: 24 giorni.

Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04309

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zobuxa» 15, 50, 100 e 150 mg compresse per cani e gatti.

Provvedimento n. 253 del 26 marzo 2012

Specialità medicinale per uso veterinario «ZOBUXA» 15, 50, 100 e 150 mg Compresse per cani e gatti per tutte le confezioni: (A.I.C. n. 104350).

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. UK/V/0376/001-004/IB/001

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.A. con sede in Largo Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) Cod. Fisc. 02384400129.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: estensione validità prodotto finito.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità del prodotto finito confezionato per la vendita, da 24 a 36 mesi.

La validità ora autorizzata è la seguente:

del medicinale confezionato per la vendita: 36 mesi;

delle compresse divise dopo prima apertura: 2 giorni (per compresse da 50, 100 e 150 *mg)*.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A04310

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-094) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
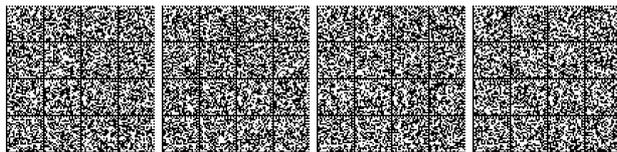
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.